

ACCORDO SINDACALE

In data 21.09.2022

TRA Acque Bresciane S.r.l. rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo Saurgnani e dal Responsabile Risorse Umane e sistemi Dr. Giovanni Gardini,

RSU Acque Bresciane, FILCTEM CGIL Brescia, FEMCA CISL Brescia

Facendo seguito agli incontri già intercorsi del 4 agosto e poi del 13 settembre u.s, si è stipulato il seguente accordo in tema di premio di risultato.

PREMESSA:

Conformemente alle previsioni contrattuali e normative in materia di contrattazione di secondo livello, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione a contenuto economico, che ha la funzione di definire una erogazione annua variabile collegata a risultati concreti di redditività, produttività, efficienza e qualità, denominata "premio di risultato".

La realizzazione dei suddetti obiettivi determinerà a consuntivo l'entità dell'erogazione.

Tale premio ha le finalità di:

- a) coinvolgere e far partecipare i lavoratori al miglioramento continuo dell'impresa attraverso la realizzazione di programmi e progetti aziendali aventi come obiettivo incrementi di redditività, qualità, innovazione, produttività, efficienza; tali programmi e progetti possono riguardare l'intera azienda ovvero le sue articolazioni organizzative interne o anche gruppi di lavoratori;
- b) far partecipare i lavoratori ai benefici ottenuti dall'impresa attraverso il miglioramento della redditività e dell'andamento produttivo conseguito grazie alla realizzazione dei suddetti progetti e programmi.

L'accordo stipulato e le relative erogazioni hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione delle agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti, anche in riferimento al regime di detassazione e ai benefici applicabili al piano welfare aziendale.

Applicabilità dell'Accordo

Lo schema di premio di risultato si applica a tutti i dipendenti in forza della società Acque Bresciane Srl, di tutte le sedi operative, assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Durata dell'Accordo

Il presente accordo è valido per il triennio 2022-2024.

Modalità di calcolo

Valore centrale spettante

Il valore centrale utile per il calcolo del premio di risultato spettante è fissato in relazione al livello 3 CCNL gas-acqua.

Il calcolo del valore centrale spettante emerge dalle seguenti voci:

- 1) **obiettivi di redditività**: al conseguimento del risultato di bilancio di Acque Bresciane S.r.l. di MOL \geq del valore previsto a budget per lo stesso dato, verrà erogata una somma pari a 265 €. Al di sotto di tale risultato non verrà erogata alcuna somma per questo obiettivo. Inoltre, al conseguimento del risultato di bilancio di Acque Bresciane Srl di MOL, superiore al valore previsto a budget per lo stesso dato e fino al + 5%, verrà erogata una somma ulteriore da 0 € (per valore di MOL = MOL budget) fino ad un massimo di 150 € (per valori di MOL pari o superiori al + 5% vs. MOL di budget), con progressione lineare per risultati intermedi. Il valore del MOL da considerare sarà calcolato al netto di poste eccezionali legate ad eventi non ricorrenti.
- 2) **obiettivi di incremento di qualità, innovazione, produttività ed efficienza (all. 1)**: al conseguimento dei risultati connessi ai diversi obiettivi annuali, sarà erogata, al massimo, la seguente somma:
965 € per anno 2022, 1.005€ per 2023 e 1.045 per 2024.
L'allegato 1 descrive per ogni anno gli obiettivi definiti per i diversi settori aziendali e si intende parte integrante del presente accordo. Negli obiettivi figurano targets che attestano l'impegno dei dipendenti per iniziative volte a promuovere la cultura interna della sostenibilità e D&I.

Le Parti concordano poi di individuare **una formula premiale aggiuntiva per coloro che risultano nel corso dell'anno essere stati piu' assiduamente presenti al lavoro**, con un ridotto ricorso ad assenze per malattia.

Viene prevista, la seguente erogazione, sempre riferita al livello centrale :

- per coloro che hanno una presenza assidua nell'anno misurabile con < 7 giorni di assenza di malattia (< 8 gg. per prestazioni su 6 gg. settimanali): 120 €
- per coloro che hanno una presenza assidua nell'anno misurabile con giorni di assenza di malattia nell'anno tra 7 gg. (7° compreso, 8° compreso per prestazioni su 6 gg.) e 12 gg (12° compreso, 14° compreso per prestazioni su 6 gg.) : 60 €

Nessuna somma premiale per questa ultima voce potrà esser erogata per coloro che superano il limite suindicato. Per assenze per malattia si intendono solo quelle debitamente certificate secondo le leggi vigenti, comunque diverse da ricoveri o infortuni sul lavoro.

Tale forma premiale aggiuntiva sarà erogata insieme all'erogazione complessiva, come previsto al punto termini e modalità di erogazione.

Tenuto conto anche del premio di assidua presenza, il premio massimo erogabile spettante al valore centrale (3 livello gas-acqua) sarà pari pertanto alle seguenti somme lorde :

1.500 € per 2022, 1.540 € per 2023 1.580 € per 2024

Le Parti si danno atto che i benefici fiscali applicabili al premio opereranno alla realizzazione di almeno uno dei diversi obiettivi sopra descritti.

Scala parametrica e valori spettanti per livello contrattuale

Ottenuto il valore spettante per il livello centrale, per determinare i premi lordi annui spettanti per ogni livello contrattuale, si applica la scala parametrica concordata (all. 2).

Termini e modalità di erogazione del premio

Il premio verrà erogato sotto forma di una somma una-tantum, di norma con le competenze del mese successivo all'approvazione del bilancio da parte degli organi aziendali, in un'unica soluzione. Come previsto dal CCNL gas-acqua vigente applicato le Parti si danno atto che il premio di risultato non è previsto nelle voci di retribuzione annua da prendere a base per la determinazione del TFR.

Il premio di risultato verrà erogato ai dipendenti in termini proporzionali all'effettiva presenza in servizio nell'anno di applicazione, tenuto conto del livello contrattuale posseduto durante i mesi dell'anno.

Sono qui considerate quale effettiva presenza le assenze per ferie, recuperi, riposi e permessi compensativi, infortuni sul lavoro, assenze per maternità (limitatamente all'astensione obbligatoria), permessi concessi ai donatori di sangue, permessi concessi ai donatori di midollo osseo, ricoveri ospedalieri, permessi L.104, congedi matrimoniali, permessi sindacali. I casi di malattie invalidanti che comportano periodi di assenza prolungata saranno oggetto di confronto preventivo con RSU, su mandato dei lavoratori interessati.

I lavoratori part-time riceveranno il premio per la quota di orario applicata per accordo individuale nel corso dell'anno. Si terrà conto nell'erogazione degli eventuali passaggi di livello ottenuti in corso d'anno, che daranno accesso, dal momento del passaggio di livello, al premio previsto per il livello superiore.

In caso di dimissioni presentate all'azienda, al dipendente dimissionario non spetterà alcuna somma a titolo di premio di risultato per l'anno in questione. Quanto sopra non si applica tuttavia a coloro i quali presentano le proprie dimissioni negli ultimi 3 mesi dell'anno, anche se assunti a tempo determinato. Parimenti non si applica peraltro nei casi di dimissioni per pensionamento e per eventuali passaggi individuali di personale da e verso società controllate e/o collegate, qualora attuabili per normativa vigente, nei quali casi i dipendenti potranno avere accesso al premio secondo le regole dei colleghi non dimissionari.

In ogni caso non si applicano le modalità descritte per le dimissioni ai passaggi di personale nell'ambito di trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda ex art. 2112 c.c.

Ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, il premio verrà erogato solo a fronte di almeno 6 mesi di effettiva prestazione lavorativa nell'anno di riferimento, anche non continuativi.

In tema di politiche di welfare e di sostegno alle famiglie, le Parti, in applicazione della normativa vigente, introdotta dall'art. 190 L.208/2015 e s.m.i, e con riferimento alle previsioni dell'art. 51 TUIR vigente, al maturare dei risultati previsti per i diversi obiettivi del premio di risultato, concordano di destinare al piano di welfare aziendale che sarà attivato dall'azienda, qualora spettanti, su richiesta del dipendente, quote del suddetto premio di risultato, fino anche al raggiungimento del totale individuale erogabile.

Verranno destinate al piano welfare aziendale tipologie di spese previste dalla normativa applicabile. Si evidenziano a titolo esemplificativo:

- contributi una tantum al fondo pensione di settore Pegaso
- spese per opere e servizi sostenute dal dipendente per finalità di educazione, istruzione, (es. spese per rette scolastiche, rimborso libri scolastici, asili nido) ricreazione (es. attività per bambini, biglietti per eventi culturali, ingressi al cinema o altre convenzioni)
- spese per servizi di educazione ed istruzione, anche in età prescolare, compresi servizi integrativi di mensa connessi, frequenza di ludoteche e centri estivi ed invernali, borse di studio a favore dei familiari
- spese mediche da rimborsare sostenute nell'anno di erogazione del premio
- buoni per l'acquisto di beni e servizi agevolati fiscalmente nei limiti di legge vigenti.

Sarà comunque cura dell'azienda di illustrare a parti sindacali l'organizzazione del proprio piano welfare e l'attività di comunicazione e spiegazione del piano stesso.

Per garantire piena spendibilità delle quote convertite e incentivare il ricorso al Piano welfare, le Parti concordano inoltre quanto segue:

- in caso di opzione di conversione, qualora il dipendente non abbia provveduto entro fine novembre alla scelta e alla spesa prevista nel piano welfare ad esaurimento del proprio c.d. conto welfare, la parte residuale non allocata verrà pagata dall'azienda con il cedolino del mese di dicembre per i non iscritti al fondo di previdenza complementare Pegaso; per gli iscritti a Pegaso opererà tale soluzione qualora non facciano pervenire alla funzione Risorse Umane richiesta di devoluzione al Fondo entro il 7 dicembre,
- per favorire accesso alla conversione del premio in piano welfare per quote significative le Parti concordano che per ogni dipendente che abbia esercitato opzione di conversione del proprio premio per una quota pari o superiore a 250 €, l'azienda erogherà una quota welfare aggiuntiva pari al 15% della quota di premio che risulterà effettivamente convertita in welfare, provvedendo ad adeguare il portale a questa premialità ulteriore.

Eventuali revisioni, integrazioni e specifiche su questi punti saranno oggetto di specifica regolamentazione tra le Parti.

Prima del pagamento del premio spettante e comunque indicativamente entro il giorno 10 del mese di erogazione, l'azienda richiederà ai dipendenti di manifestare la propria scelta di ricevere o meno il valore del premio con l'accesso al piano welfare.

Il presente accordo avrà validità a seguita dell'avvenuta ratifica da parte dell'assemblea dei lavoratori.

Acque Bresciane Srl

RSU 1

FILCTEM CGIL Brescia

FEMCA CISL Brescia